

Avv. Antonino Landro

Studio Legale Civile – Lavoro – Amministrativo

Via Luigi Longo 8 – 96016 Lentini (SR)

Via Enrico Pantano 40/d – 95129 Catania

Tel. 335.6826001 - Fax. 095.2937486

Tribunale di Catania – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

La sig.ra **Agata Antonella Torrisi** (c.f. TRR GNT 70H53 C351O), nata a Catania il 13.6.1970 e residente in Mascali (CT) alla via Terza Traversa 3, rappresentata e difesa dagli avvocati **Orazio Urzì** (c.f. RZU RZO 81A24 C351T – pec avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it) del Foro di Catania e **Antonino Landro** (c.f. LND NNN 89L22 C351T – pec antonino.landro@pec.it) del Foro di Siracusa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo avvocato in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida 73, giusta procura in calce al presente atto, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi di posta elettronica certificata testé indicati e/o al numero di fax 095.2937486;

ricorrente

Contro:

l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore *pro tempore*;

l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia – Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio – Servizio scuole non statali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

l'Istituto Regionale d'Istruzione Secondaria Superiore “Francesca Morvillo” – Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

il Liceo Artistico Regionale “R. Libertini” – Grammichele (CT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

amministrazioni resistenti

FATTO

Con decreto n. 3361 del 10.7.2019 (**doc. 1**), il Dirigente del Servizio ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie delle scuole paritarie regionali per il personale non docente per il conferimento delle supplenze annuali per il triennio 2020/2023

Con domanda del 24.9.2019 (**doc. 2**), l'odierna ricorrente ha presentato domanda di inserimento per i profili di collaboratore scolastico e collaboratore amministrativo.



La sig.ra Torrisi ha inoltrato la domanda al Liceo Artistico di Grammichele perché il decreto dirigenziale sopramenzionato prevedeva che la domanda andava presentata in una delle scuole regionali secondo la lettera iniziale del proprio cognome.

All'esito dell'istruttoria, la scuola incaricata per la verifica della domanda di partecipazione ha attribuito all'odierna ricorrente un punteggio di 91,83 per il profilo di collaboratore scolastico (**doc. 3**) e di 40,73 per quello di assistente amministrativo (**doc. 4**).

Il punteggio per collaboratore scolastico deriva dal punteggio del titolo di studio (44/60 da rapportarsi in decimi), pari a 7,33, dell'assistente all'infanzia, per un punto, e del servizio di collaboratore scolastico presso l'asilo nido del Comune di Catania dall'anno scolastico 1991/92 al 2018/19, pari a 27 anni e dieci mesi, ai sensi del punto 7 della relativa tabella di valutazione dei titoli di servizio (3 punti per ogni anno e di 0,25 per ogni mese).

Il punteggio per assistente amministrativo deriva dal medesimo punteggio del titolo di studio di accesso (7,33) e dei servizi come sopraindicati, e così pari a 33,4, ai sensi del punto 7 della relativa tabella di valutazione dei titoli di servizio (1,20 per anno e 0,10 per mese).

Con decreto n. 1495 del 30.6.2020 (**doc. 5**), il dirigente del servizio ha approvato le graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze del personale ATA per gli istituti regionali del triennio 2020/2023 e l'odierna ricorrente si è collocata al sesto posto per il profilo di collaboratore scolastico e all'ottantunesimo posto per il profilo di assistente amministrativo.

Con nota prot. 1145 del 12.8.2020 (**doc. 6**), il dirigente del servizio ha convocato tutti i candidati fino alla posizione 1000 del profilo di collaboratore scolastico invitando gli aspiranti ad inoltrare la delega al dipartimento regionale per la scelta della sede indicando l'ordine delle priorità.

Con provvedimento prot. n. 3336 dell'1.9.2020 (**doc. 7**), il dirigente ha individuato i destinatari di proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, a 36 ore settimanali e fino al 31.8.2020, per collaboratore scolastico, tra i quali la sig.ra Torrisi con sede presso l'Istituto Regionale di Catania.

Con successiva nota prot. n. 3532 – 21 del 2.9.2020 (**doc. 8**), il dirigente ha comunicato all'odierna ricorrente di essere stata individuata quale destinataria del contratto di supplenza e di prendere servizio all'Istituto "Morvillo" di Catania il 4.9.2020 con cui ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro (**doc. 8 bis**).

Con trasmissione dell'11.9.2020 (**doc. 9**), la sig.ra Torrisi ha inoltrato all'assessorato resistente copia dei titoli di studio e i contratti che attestano che abbia prestato servizio presso l'asilo comunale di Catania.



Nonostante la copiosa documentazione prodotta, con provvedimento prot. n. 8040 del 29.9.2020 (**doc. 10**), il dirigente del servizio dell'assessorato regionale all'istruzione ha revocato il contratto perché la ricorrente avrebbe lavorato presso l'asilo nido comunale ma è stata assunta da Cooperative che hanno la concessione del servizio da parte del Comune di Catania.

Con il medesimo atto, l'assessorato resistente ha decurtato il punteggio in 8,33 per assistente amministrativo e in 9,33 per la qualifica di collaboratore scolastico.

Con successivo reclamo (**doc. 10 bis**), la ricorrente ha chiesto all'amministrazione di annullare il provvedimento in autotutela e riassegnarle la supplenza.

Nonostante la sig.ra Torrisi abbia compiutamente specificato le proprie mansioni presso l'asilo comunale di Catania, con nota prot. n. 13041 del 21.10.2020 (**doc. 11**), l'assessorato resistente ha sorprendentemente riscontrato il reclamo affermando che l'interpretazione della ricorrente potrebbe fare rientrare qualsiasi attività (anche quella di giardiniere).

L'odierna ricorrente è stata costretta ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale perché gli atti sopramenzionati sono illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione della tabella di valutazione dei titoli, allegata al DDS n. 3361 del 10 luglio 2019, del dirigente del servizio dell'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia. Violazione degli artt. 3, 4, 97 della Costituzione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di Potere. Violazione degli artt. 3, 21 *octies* e 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di istruttoria.

Come narrato in fatto, con decreto n. 3361 del 10 luglio 2019, il dirigente del servizio dell'assessorato resistente ha approvato l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA degli istituti regionali per il triennio 2020/2023.

Le tabelle A e C (per quanto interessa al presente giudizio), allegate al predetto decreto, stabiliscono le modalità di attribuzione dei punteggi dei titoli di cultura e dei titoli di servizio rispettivamente per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico.

Entrambe le tabelle prevedono che il titolo di studio di accesso sia rapportato in decimi: l'odierna ricorrente ha conseguito il diploma di maturità con una votazione di 44/60 e, pertanto, le deve essere attribuito un punteggio di 7,33.

Come detto, ella inoltre ha conseguito la qualifica di assistente all'infanzia: tale titolo viene valutato un punto per collaboratore scolastico, ai sensi del punto 2 della tabella B di valutazione titoli.



Per quanto riguarda i periodi di servizio, si precisa quanto segue.

L'odierna ricorrente ha svolto ininterrottamente un servizio di ausiliaria presso l'asilo nido comunale di Catania dall'1.11.1991 ad oggi.

Come emerge dalla tabella (prodotta dalla ricorrente all'allegato M nella consegna dei titoli – cfr. doc. 9), all'interno del profilo di collaboratore scolastico rientrano anche le mansioni di ausiliario.

In primo luogo, tale circostanza sgombra il campo dalla risposta fornita dall'assessorato secondo la quale la ricorrente vorrebbe fare entrare, tra i servizi valutabili, qualsiasi attività lavorativa effettuata in una scuola.

Con il precedente reclamo stragiudiziale, la ricorrente non ha chiesto l'attribuzione del punteggio per qualsiasi attività che sia effettuata in una scuola ma solamente il punteggio per mansioni assimilabili a collaboratore scolastico o assistente amministrativo e **la risposta dell'amministrazione nulla dice sul fatto che la mancata attribuzione del punteggio sia attribuita alla natura privata (e non pubblica) del datore di lavoro.**

Tale circostanza è rafforzata dal fatto che la sig.ra Torrisi è stata una dipendente delle varie società cooperative che hanno assunto il servizio in nome e per conto del Comune, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 267/2000: *“Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*.

La gestione di un asilo nido comunale è un servizio pubblico e la recente giurisprudenza ha precisato che, per identificarlo giuridicamente, non è indispensabile la natura pubblica del gestore (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2013, sent. n. 911).

Ciò significa che un ente locale può stabilire di gestire direttamente un servizio pubblico o affidarlo a terzi e la seconda ipotesi non trasforma il servizio da pubblico a privato ma è limitata alla sua gestione.

In altre parole, esso è uno strumento organizzativo per garantire il servizio da parte dell'ente.

Tale circostanza è confermata dallo stesso regolamento di gestione degli asili nido del capoluogo etneo (**doc. 12**) ed il suo art. 4 tassativamente precisa che *“al fine di ampliare l'offerta del servizio asili nido ad un numero maggiore di bambini aventi diritto, l'Amministrazione, salvaguardando l'unitarietà del progetto pedagogico, della politica tariffaria e dell'orario di servizio, **potrà gestire il servizio nei seguenti modi:***

a) in gestione diretta mediante personale proprio del Comune;



*b) in gestione mista, in parte diretta, **in parte mediante affidamento a terzi ai sensi della vigente normativa in materia, previa approvazione di apposito disciplinare che codifichi le condizioni organizzative delle attività educative e dei servizi ausiliari**, nonché i requisiti professionali degli operatori previsti dalla normativa vigente in materia e, l'eventuale ripartizione di compiti amministrativi tra Comune e gestore del servizio garantendo sempre la presenza di un operatore comunale”.*

In altre parole, anche se il Comune e le cooperative siano soggetti giuridici diversi, essi svolgono la stessa funzione.

Tale circostanza determina che l'odierna ricorrente abbia svolto il servizio presso una struttura comunale ed il Comune abbia sopperito alla mancanza di personale attraverso la concessione del servizio a terzi.

L'esclusione dell'assegnazione del punteggio si pone in contrasto con la lettera della disposizione assessoriale, nonché in violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, **nonostante la ricorrente abbia svolto mansioni di collaboratore scolastico nella struttura comunale**.

La disparità di trattamento è manifesta.

L'amministrazione regionale ritiene che solamente il servizio presso amministrazioni dello Stato e/o degli enti locali sia valutabile, senza spiegarne quali siano le ragioni che abbiano determinato diversa applicazione della norma.

Tale provvedimento viola anche il principio di ragionevolezza: secondo tale principio l'azione amministrativa deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, tale da evitare decisioni arbitrarie e irrazionali.

In altre parole, l'operato della P.A. deve essere immune da censure sul piano della logica, aderente ai dati di fatto e agli interessi emersi nel corso dell'istruttoria, coerente con le premesse ed i criteri fissati dalla stessa amministrazione.

Ebbene, nel caso in esame l'amministrazione non ha tenuto conto dell'identità di situazione tra un dipendente di un ente locale e di uno alle dipendenze di un soggetto al quale l'ente locale abbia affidato il servizio.

Il paradosso è evidente.

Come sopradetto, l'amministrazione comunale etnea ha determinato la gestione del servizio in modalità mista, ossia con propri dipendenti e con la terzizzazione del servizio ad operatori economici del settore.

Secondo l'interpretazione regionale, due soggetti che svolgono le medesime mansioni e nella stessa struttura, uno alle dipendenze del comune e un dipendente di una cooperativa, il primo



avrebbe diritto al punteggio e non sarebbe riconosciuto alcunché al secondo, nonostante la completa identità di mansioni.

In altre parole, se la *ratio* della norma che attribuisce i punteggi è quella di valorizzare le competenze e le professionalità acquisite nel pregresso, la sua interpretazione restrittiva finisce per determinare una ingiustificata ed inspiegabile disparità di trattamento).

Inoltre, il decreto di rettifica del punteggio e di revoca del contratto viola in principio di proporzionalità.

Tale principio è di derivazione europea e può essere definito come la misura del potere amministrativo e attiene essenzialmente all'equo rapporto tra mezzo e fine, tra presupposto e conseguenza e tra interessi pubblici e privati costituendo una manifestazione del principio di ragionevolezza.

In sostanza, la proporzionalità costituisce l'esercizio della giusta misura del potere per garantire un'azione idonea e adeguata alle circostanze di fatto e non alteri l'equilibrio tra valori, interessi e situazioni giuridiche¹.

Tale principio, come detto, è di derivazione europea ed esso guarda al limitare il meno possibile le libertà dei privati, se non nei casi strettamente necessari: ogni misura che incida sulla libertà dei privati deve essere proporzionale rispetto a quanto richiesto dagli obiettivi perseguiti (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. II, 23 dicembre 2015, causa C – 333 – 14).

L'amministrazione deve effettuare un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, **il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi**².

In caso analogo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto l'illegittimità di un decreto di rettifica che aveva decurtato il punteggio relativo ad un periodo di servizio per una scuola paritaria, ma per il tramite di una agenzia di somministrazione (Tribunale di Vicenza, sezione Lavoro, 3 marzo 2020).

In quell'occasione, il Tribunale ha ritenuto di attribuire il punteggio anche per soggetti che non abbiano svolto il servizio alle dirette dipendenze ma per la comunità scolastica.

Per completezza espositiva, vale la pena ricordare che la giurisprudenza ha ritenuto valutabile il punteggio per un servizio espletato come Lavori Socialmente Utili in un comune: essi non

¹ F. Caringella, Manuale di Diritto Amministrativo, X edizione, Dike Giuridica editrice, 2016, pag. 1136 e ss.

² Consiglio di Stato sez. IV, 26 febbraio 2015, sent. n.965; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 18 febbraio 2016, sent. n. 335; TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 13 gennaio 2016, sent. n. 14.



costituiscono un rapporto di lavoro in senso stretto ma sono quelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi svolte mediante l'utilizzo dei soggetti percettori di sostegni al reddito, quindi in stato di svantaggio nel mercato del lavoro (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria) che, in questo modo, sono impiegati a beneficio di tutta la collettività³ (cfr. Tribunale di Ragusa, 12 ottobre 2017, n. 677).

Tanto è sufficiente ad accogliere il ricorso ed assegnare il punteggio per l'intero servizio nella misura di 91,83 per il profilo di collaboratore scolastico e di 40,73 per assistente amministrativo.

In via subordinata, si chiede l'attribuzione del punteggio ai sensi del punto 9, ossia del servizio prestato alle dipendenze di enti locali e, così pari a 0,60 per ogni anno e di 0,05 per ogni mese.

Come detto, il periodo è di 27 anni e 10 mesi, pertanto il punteggio da attribuire è di 16,7 punti di servizio, a cui va aggiunto il punteggio di 7,33 per il titolo di studio e di un punto per il solo profilo di collaboratore scolastico (per l'assistente all'infanzia).

Il punteggio va rideterminato in 24,03 per assistente amministrativo e 25,03 per collaboratore scolastico.

Con tale determinazione, l'amministrazione ha violato il c.d. principio del legittimo affidamento, ossia l'interesse alla tutela di una certa situazione giuridica generata da un precedente comportamento della P.A., che ha indotto il privato a confidare nel conseguimento di un dato risultato.

In base a tale principio, la P.A. ha il potere di riformare in autotutela un proprio atto, ma in tale ipotesi, *“i poteri dell'Amministrazione devono essere esercitati nel rispetto del principio di certezza dei rapporti giuridici e di salvaguardia del legittimo affidamento del privato nei confronti dell'attività amministrativa, previo annullamento del provvedimento formatosi, preceduto dall'avviso di avvio del procedimento e dal rispetto di tutte le forme sostanziali e procedurali previste per gli atti di autotutela, ivi compreso il rispetto del tempo ragionevole entro cui emettere il citato provvedimento di secondo grado”*(cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, 01 aprile 2019, sent. n.1798; TAR Emilia Romagna, Parma, 22

³ <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Pagine/lavori-socialmente-utili-LSU.aspx> - link dal quale facilmente ricavare che gli LSU non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato.



settembre 2009, sent. n. 676; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 10 agosto 2010, sent. n. 3440; TAR Toscana, Firenze, 29 agosto 2011, sent. n. 1324).

La recentissima giurisprudenza ha ritenuto che **il legittimo affidamento costituisca un principio fondante dell'ordinamento al pari del principio di legalità e di certezza del diritto**⁴.

Tale principio è una specificazione della disciplina generale sul procedimento amministrativo. L'art. 21 *nonies* della legge 241/1990 prevede che il ricorso all'autotutela (mediante annullamento d'ufficio) può avvenire solamente ricorrendo le condizioni in esso stabilite, **ovvero sussistendo le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari**⁵.

A quanto detto si aggiunge che la giurisprudenza, in casi analoghi, ha ritenuto sussistente “*la responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione che ha tenuto un comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza soprattutto perché appena accortasi della sussistenza di motivi di interesse pubblico che consigliavano di procedere in via di autotutela, non ha immediatamente ritirato i precedenti provvedimenti*” (TAR Puglia, Bari, sez. I, 12 gennaio 2011, n. 22).

In tali ipotesi, la giurisprudenza ha ritenuto: “*La responsabilità precontrattuale della p.a. è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative con i terzi, compia azioni o incorra in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuto già nel procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, ossia nel momento in cui entra in contatto con una pluralità di offerenti, instaurando con ciascuno di essi trattative (multiple o parallele) idonee a determinare la costituzione di rapporti giuridici, nel cui ambito è tenuto al rispetto di principi generali di comportamento posti dalla legge a tutela indifferenziata degli interessi delle parti*” (Cassazione Civile, sez. I, 3 luglio 2014, sent. n. 15260).

Ne consegue che l'amministrazione ha violato due principi generali, il principio del legittimo affidamento, nonché i canoni di correttezza e buona fede, questi ultimi applicabili anche nei confronti della pubblica amministrazione.

Tanto basta a condannare l'amministrazione regionale a ripristinare il punteggio e riassumere la ricorrente.

⁴ CGARS, sez. giurisd., 05 dicembre 2018, sent. n. 982.

⁵ T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 18 marzo 2019, sent. n.236.



3. Istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

Per quanto già ampiamente dedotto, il *fumus boni iuris* è evidente.

Sul *periculum in mora* si deduce quanto segue.

Nelle more dell'ordinario giudizio di merito, la ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile e non risarcibile per equivalente.

È opportuno, evidenziare che, in ordine al *periculum in mora*, la concessione della tutela innominata d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. è ammessa innanzitutto se ed in quanto serva a preservare il ricorrente dal pregiudizio che il tempo necessario ad ottenere la pronuncia di merito possa arrecare al suo interesse alla pronuncia stessa: nel senso che se la sentenza interviene dopo che si siano verificate talune circostanze denunciate dal ricorrente, la stessa, pur se favorevole, potrebbe risultare di fatto *inutiliter data* o comunque non attribuire il bene desiderato (cfr. in tal senso Trib. Catania, Sez. Lavoro, ordinanza cautelare *ante causam* del 16 novembre 2014).

Le graduatorie di istituto di cui si discute saranno aggiornate nel 2023 e, nelle more dell'ordinario giudizio di merito, una eventuale pronuncia (anche favorevole) non permetterebbe alla ricorrente di ottenere il bene della vita al quale aspira.

A quanto detto si aggiunge che la mancata attribuzione del punteggio per il servizio espletato presso l'asilo comunale di Catania determinerebbe alla sig.ra Torrisi un pregiudizio per due ordini di ragioni:

1. In primo luogo, la ricorrente sarebbe scavalcata nelle graduatorie di istituto da altri concorrenti che avrebbero un punteggio inferiore: tale circostanza, da sola, non le permetterebbe di avere gli incarichi di supplenza;
2. In secondo luogo, la mancata attribuzione delle supplenze le determinerebbe un ulteriore danno nel successivo aggiornamento: le supplenze costituiscono un servizio specifico che gli permetterebbero di avere maggiori opportunità di lavoro nel corso del successivo triennio di aggiornamento.

Tali pregiudizi si sono già verificati.

Se ella avesse avuto l'attribuzione del punteggio corretto, avrebbe potuto ottenere le supplenze e tale occupazione (sebbene precaria) le avrebbe permesso di trovare occupazione fino alla fine del corrente anno scolastico, avere un reddito per garantire un'esistenza libera e dignitosa per se e la propria famiglia ai sensi dell'art. 36 Cost.

La perdita illegittima di incarichi per il corrente anno scolastico ha causato anche la perdita di maturazione di punteggio per il successivo aggiornamento delle graduatorie: un incarico fino



al 31 agosto del corrente anno scolastico, le avrebbe permesso di conseguire 6 punti (servizio specifico) tale da poter collocarsi nei primi posti in graduatoria.

È di immediata evidenza che il danno che ha subito e sta subendo la sig.ra Torrisi è di incommensurabile entità che nel corso di un ordinario giudizio di merito potrebbe aggravarsi ancora maggiormente.

L'adozione di un provvedimento cautelare ha la finalità di evitare il prodursi ed il proseguimento dell'evento lesivo al fine di inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illegittima verificatosi.

In altre parole, il mancato accoglimento dell'istanza comporterebbe, dunque, una lesione non di semplice natura economica che, come tale, non è suscettibile di ristoro per equivalente.

Ne consegue che un riconoscimento tardivo del diritto determinerebbe un sostanziale disconoscimento di tutela per gli interessi riconosciuti dal legislatore meritevoli di particolare considerazione.

In caso identico, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che *“quanto al requisito dell'irreparabilità del pregiudizio, il pericolo per il ricorrente di essere scavalcato nella graduatoria e di vedersi negare l'assegnazione di supplenze e di ulteriori incarichi lavorativi porta a ritenere integrato questo requisito della domanda cautelare, perché incidente sulla possibilità in concreto per il ricorrente di accedere ad un impiego”* (Tribunale di Vicenza, sez. Lavoro, 25 maggio 2020, ordinanza n. 1331).

Ed ancora: *“Quanto al periculum in mora, è evidente che, per il conferimento di incarichi successivi ed in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia per il personale ATA, il signor S.C. si vedrà attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello che gli spetterebbe di diritto, venendo scavalcato in graduatoria da colleghi in possesso di un punteggio, in realtà, inferiore al suo”* (Tribunale di Milano, sez. Lavoro, 25 febbraio 2020, ordinanza n. 223).

Durante il tempo occorrente per agire in via ordinaria, i diritti della ricorrente sarebbero minacciati da un pregiudizio grave ed irreparabile per le seguenti ulteriori ragioni.

In primo luogo, perché sarebbe irreversibile il danno che sta già subendo in conseguenza della lesione del proprio diritto a ricoprire gli incarichi che potrebbe ottenere per via del punteggio maturato ed illegittimamente decurtato.

Com'è noto, il diritto allo svolgimento delle funzioni è un diritto di natura non patrimoniale, per cui il pregiudizio che deriva dall'esercizio illegittimo della revoca non è suscettibile di reintegrazione economica, al pari della compromissione irrimediabile del bagaglio professionale (cfr. ex multis, Trib. Caltagirone ord. 2 dicembre 2004, ed anche Trib. Venezia,



ord. 26 gennaio 2001; Trib. Bari, ord. 30 luglio 2001 Trib. Avezzano, ord. 21 agosto 2002; Trib. Pordenone, ord. 21 ottobre 2000 e Pretura Milano, 27 novembre 1989).

Inoltre, l'odierna ricorrente trae dal lavoro precario presso la scuola l'unico reddito proprio e della propria famiglia: per via del minor punteggio illegittimamente attribuitogli dalla P.A. potrebbe essere escluso dalle prossime assunzioni con un danno grave ed irreparabile (cfr. Tribunale Torino, Sezione Lavoro, 16 ottobre 2017).

Per tutti i motivi esposti in precedenza, la durata di un ordinario giudizio di merito non consentirebbe di offrire un'adequata tutela alla ricorrente che si vedrebbe impossibilitato ad una graduatoria la cui durata sarebbe già scaduta.

La grave ingiustizia subita rende urgente ed indifferibile la tutela in sede cautelare dei diritti della lavoratrice, in quanto la durata del giudizio di merito rischierebbe di vanificare qualunque possibilità di recuperare le utilità attualmente perdute oltre che il conferimento delle altre supplenze.

Inoltre, nelle more dell'ordinario giudizio di merito, la sig.ra Torrisi non percepirà le somme dovute dall'incarico (non essendo un dipendente di ruolo).

La tutela cautelare si impone, quindi, a tutela del diritto costituzionalmente riconosciuto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione.

La mancata adozione di idonee misure cautelari comporterà dunque un pregiudizio, grave ed irreparabile, tale da rendere priva di *utilitas* la tutela giurisdizionale, nelle more della definizione del giudizio di merito.

Tanto è sufficiente ad accogliere l'istanza cautelare e condannare l'amministrazione resistente ad adottare i provvedimenti consequenziali.

In coerenza, la sig.ra Agata Antonella Torrisi, come sopra identificata, rappresentata e difesa

CHIEDE

In via cautelare, accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, come articolati in ricorso e nell'istanza cautelare, e, per l'effetto, ordinare, previa disapplicazione, se necessario, del decreto prot. n. 8040 del 29.9.2020 del dirigente del servizio delle scuole non statali dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia e di ogni altro atto e/o provvedimento adottato dall'Istituto Regionale d'Istruzione Secondaria Superiore e/o di ogni altra articolazione dell'assessorato regionale sopramenzionato, e condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, ad attribuire alla ricorrente il punteggio precedentemente assegnato nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze del personale ATA e/o del maggiore o minore



punteggio ritenuto di giustizia e condannare l'amministrazione alla riattribuzione del contratto individuale di lavoro precedentemente sottoscritto l'istituto regionale e la ricorrente;

Nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al punteggio come indicato nel corpo dell'atto e, per l'effetto, ordinare, previa disapplicazione, se necessario, del decreto prot. n. 8040 del 29.9.2020 del dirigente del servizio delle scuole non statali dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia e di ogni altro atto e/o provvedimento adottato dall'Istituto Regionale d'Istruzione Secondaria Superiore e/o di ogni altra articolazione dell'assessorato regionale sopramenzionato, e condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, ad attribuire alla ricorrente il punteggio precedentemente assegnato nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze del personale ATA e/o del maggiore o minore punteggio ritenuto di giustizia e condannare l'amministrazione alla riattribuzione del contratto individuale di lavoro precedentemente sottoscritto l'istituto regionale e la ricorrente;

Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore dei difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato perché il ricorrente ha un reddito inferiore al triplo di quello previsto per il gratuito patrocinio.

Istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Ove Codesto Ill.mo Giudice volesse ritenerlo necessario, al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di un numero elevatissimo di controinteressati (ossia tutti coloro che hanno presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA delle scuole regionali) e si chiede sin d'ora di essere autorizzati a procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito dell'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e/o dell'istituto regionale resistente.

Si producono i documenti come indicati nel corpo del presente atto.

Catania, 7 novembre 2020

Avv. Orazio Urzì

Avv. Antonino Landro

